

Comunicazioni delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore oltre soglia

Dott.sa LUCIA STAROLA

Trasferimento di contante

E' vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati

Assegni

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alla soglia di legge devono recare:

- l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario
- la clausola di non trasferibilità

Gli assegni **utilizzati anche per la medesima transazione** non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento (la soglia va quindi intesa per singolo assegno) (Circ. MEF, 5/8/2011, n. 281178).

Gli assegni emessi **all'ordine del traente** (i cd. assegni a me medesimo) non possono circolare, qualunque sia l'importo; l'unico utilizzo possibile è la girata all'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario

Soglia di legge per trasferimento contanti e titoli al portatore

Ambito temporale di riferimento	Soglia
Fino al 29.04.2008	12.500 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500 euro
Dal 6.12.2011	1.000 euro

Obblighi dei professionisti

I professionisti hanno l'obbligo di comunicare entro 30 giorni da quando ne hanno notizia, le infrazioni riscontrate:

- al divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore oltre soglia
- alle prescrizioni in tema di assegni irregolari.

Non hanno obblighi in relazione ad eventuali irregolarità dei clienti che non risultano dalla contabilità (semplificata)

Anticipi per trasferte dei dipendenti

In relazione agli anticipi corrisposti ai dipendenti in occasione di trasferte, il «trasferimento» del contante deve considerarsi compiutamente realizzato al momento della consegna dell'anticipo che, se pari o superiore a 1.000 euro viola il divieto

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca presso la quale il dipendente potrà prelevare

Pagamento stipendi

In relazione a stipendi mensili di importo pari o superiore a 1.000 euro, è consentita l'erogazione di un acconto in contanti (purché nel rispetto della soglia di legge) purché il saldo venga corrisposto con uno strumento di pagamento tracciabile.

Analogo per acquisto da fornitori.

Trasferimenti «in famiglia»

Il trasferimento dal padre al figlio di una somma in contanti pari o superiore a 1.000 euro, per sostenere le spese relative ad un viaggio di studio, viola il divieto.

Nell'impresa familiare non è legittimo pagare in contanti la quota di utile spettante al collaboratore.

Compensazioni

E' consentita la compensazione tra crediti e debiti di importo pari o superiore a 1.000 euro in quanto la compensazione non determina trasferimento di contanti.

Cene di gruppo

Se l'importo totale supera i 1.000 € e si effettua il pagamento in contanti il ristoratore deve emettere la ricevuta per ognuno dei commensali.

Prelevamento dal proprio conto corrente bancario

E' consentito prelevare dal proprio conto corrente importi anche superiori a 1.000 euro.

Attenzione

In tali casi occorre tuttavia tenere presente che “è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di legge, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro” (art. 41, comma 1 d.lgs. 231/2007)

Pagamenti rateali

Il pagamento rateale è consentito se risulta previamente convenuto tra le parti, ovviamente per singoli importi comunque inferiori al limite di legge

Rimane fermo il potere dell'amministrazione di verificare, nei singoli casi concreti, se si tratti di un frazionamento artificioso

Acconto utili

Possibili in contanti nel corso dell'anno per società di persona purchè il singolo pagamento sia $< 1.000 \text{ €}$.

Non possibile la rateazione in contanti per le srl.

Comunicazione delle infrazioni

I professionisti devono comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, le violazioni relative all'utilizzo del denaro contante o alle prescrizioni in tema di assegni (decreto Ministero Economia e Finanze, 17/11/2011)

Le RT procedono alla comunicazione dell'infrazione alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia Entrate (d.l. 2 marzo 2012, n. 16)

Comunicazione delle infrazioni

Per singoli rilievi di importo superiore a 250.000 euro, sono competenti esclusivamente le Ragionerie territoriali di Genova, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari

(circolare MEF, 16/01/2012, n. 2)

Sanzioni

- **Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia:** sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito se inferiore o pari a 50.000 euro e la sanzione dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a 50.000 euro. **Minimo 3.000 euro.**
- **Omessa comunicazione della notizia di infrazione:** sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo trasferito.

Assegni



Il D. Lgs. 169/2012 reca l'interpretazione autentica che conferma la punibilità della condotta sia dell'emittente degli assegni irregolari (traente) sia di chi li trasferisce e li presenta all'incasso.

Oblazione

(ex art. 16 l. 689/81)

Violazioni di importo non superiore a € 250.000

Versamento entro 60 giorni da contestazione
o dalla notifica degli estremi della violazione

somma pari a 1/3 del massimo
o se più favorevole pari al doppio del minimo
(non si applica minimo € 3.000)

L'oblazione **non** è consentita al professionista che abbia
omesso la comunicazione dell'infrazione.

Oblazione **non** consentita per violazioni su assegni
emessi all'ordine del traente.

La deroga per i turisti stranieri

I turisti stranieri

- possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro
- presso gli esercenti il commercio al minuto o attività assimilate e presso le agenzie di viaggi e turismo
- se non hanno la cittadinanza in Italia, né in un Paese UE, né nello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e se non hanno la residenza in Italia

(d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)

Obblighi degli esercenti e delle agenzie di viaggio_1

Al fine dell'applicazione dell'esenzione, gli esercenti il commercio al minuto o attività assimilate e le agenzie di viaggi e turismo devono:

- trasmettere apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina all'Agenzia delle Entrate, specificando gli estremi del conto corrente su cui saranno versate le somme incassate in contanti.

Obblighi degli esercenti e delle agenzie di viaggio_2

All'atto dell'effettuazione dell'operazione devono:

- identificare il cliente straniero, acquisendo una copia del passaporto;
- ottenere un'autocertificazione in cui il cliente attesta che non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi della UE o dello Spazio economico europeo e che ha residenza fuori del territorio dello Stato;
- versare nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione il denaro contante incassato sul conto indicato nella comunicazione preventiva, consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta di tale comunicazione

Obblighi degli esercenti e delle agenzie di viaggio_3

- comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29/04/2012), secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate